



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo - DPH

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

“Disciplina del sistema turistico regionale”

INDICE

TITOLO I (Sistema organizzativo del turismo)

Capo I (Disposizioni generali)

Articolo 1 (Oggetto e Finalità)

Articolo 2 (Funzioni della Regione)

Articolo 3 (Funzioni dei Comuni)

Articolo 4 (Organismi per la gestione delle funzioni turistiche locali)

Articolo 5 (Osservatorio regionale sul turismo)

Capo II (Il sistema di Governance turistica regionale)

Articolo 6 (Oggetto e finalità)

Articolo 7 (Distretti Turistici)

Articolo 8 (Consorti turistici reti d'impresa e cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico)

Articolo 9 (Ambiti territoriali turisticamente rilevanti)

Articolo 10 (Definizione DMC)

Articolo 11 (Attività DMC)

Articolo 12 (Definizione PMC)

Articolo 13 (Attività PMC)

Articolo 14 (Riconoscimento DMC e PMC)

Capo III (Programmazione regionale)

Articolo 15 (Piano Strategico Regionale del Turismo)

Articolo 16 (Programmazione delle attività)

Articolo 17 (Cabina di regia)

Articolo 18 (Disciplinare attuativo)

Capo IV (Cammini ed itinerari turistico-culturali e religiosi)

Articolo 19 (Elenco Regionale delle Località Turistiche)

Articolo 20 (Promozione e valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali e religiosi)

Articolo 21 (Registro Regionale dei Cammini)

Capo V (Accoglienza e promozione turistica)

Articolo 22 (Interventi per l'attività di promozione e commercializzazione delle imprese e associazioni turistiche)



GIUNTA REGIONALE

Articolo 23 (Interventi della Regione a favore di progetti di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e accoglienza proposti da Enti Locali)

Articolo 24 (Sistema Informativo Turistico di destinazione)

Articolo 25 (Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica)

Articolo 26 (Comuni turistici)

Articolo 27 (Pro Loco)

TITOLO II (Strutture ricettive turistiche)

Capo I (Strutture ricettive alberghiere)

Sezione I (Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere)

Articolo 28 (Oggetto)

Articolo 29 (Le strutture ricettive alberghiere)

Articolo 30 (Denominazioni alternative)

Articolo 31 (Le dipendenze alberghiere)

Articolo 32 (Specificazioni aggiuntive alle strutture alberghiere)

Capo II (Strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante)

Sezione I (Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive aperte e a sostegno del turismo itinerante)

Articolo 33 (Oggetto)

Articolo 34 (Campeggi)

Articolo 35 (Villaggi turistici)

Articolo 36 (La denominazione di "Centro vacanze")

Articolo 37 (Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze)

Articolo 38 (Aree di sosta)

Articolo 39 (Altre tipologie di campeggi)

Articolo 40 (Campeggi temporanei)

Articolo 41 (Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante)

Articolo 42 (Modalità di gestione delle aree di sosta)

Articolo 43 (Contributi)

Articolo 44 (Marina Resort)

Capo III (Le strutture ricettive extralberghiere e locazioni turistiche)

Sezione I (Disposizioni generali)

Articolo 45 (Oggetto)

Sezione II (Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva)

Articolo 46 (Le case per ferie)

Articolo 47 (Gli ostelli)

Articolo 48 (I rifugi escursionistici)



GIUNTA REGIONALE

- Articolo 49 (I rifugi montani)
- Articolo 50 (Periodi di apertura dei rifugi)
- Articolo 51 (Gestione dei rifugi e requisiti del gestore)
- Articolo 52 (Bivacco fisso e stazzi)

Sezione III (Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione)

- Articolo 53 (Requisiti comuni)
- Articolo 54 (Gli affittacamere)
- Articolo 55 (Bed and breakfast)
- Articolo 56 (Case e appartamenti per vacanze)
- Articolo 57 (Residence)
- Articolo 58 (Le residenze di campagna)
- Articolo 59 (Concessione edilizia e vincolo di destinazione ed uso delle residenze di campagna)
- Articolo 60 (Servizi di ospitalità turistica)
- Articolo 61 (Ospitalità in soluzioni ricettive innovative)
- Articolo 62 (Locazioni turistiche)

TITOLO III (Disposizioni comuni per le strutture ricettive)

Capo I (Classificazione e comunicazioni obbligatorie)

Sezione I (Esercizio e classificazione delle strutture ricettive)

- Articolo 63 (Avvio dell'attività ricettiva turistica)
- Articolo 64 (Contenuto della SCIA)
- Articolo 65 (Valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali)
- Articolo 66 (Sospensione e cessazione dell'attività)
- Articolo 67 (La classificazione delle strutture ricettive)
- Articolo 68 (Modifiche e variazioni)
- Articolo 69 (Validità della classificazione)
- Articolo 70 (Revisione della classificazione)
- Articolo 71 (Codice Identificativo di riferimento – CIR)

Sezione II (La comunicazione dei prezzi)

- Articolo 72 (Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo - SITRA)
- Articolo 73 (Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive)
- Articolo 74 (Comunicazione dei prezzi e dei periodo di apertura)
- Articolo 75 (Modalità di comunicazione)
- Articolo 76 (Pubblicità dei prezzi)

Sezione III (Comunicazioni ai fini statistici. Rilevazione statistica)

- Articolo 77 (Raccolta dati)
- Articolo 78 (Trasmissione dati)
- Articolo 79 (Elaborazione dati)



GIUNTA REGIONALE

Articolo 80 (Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo)

TITOLO IV (Sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)

Capo I (Disciplina delle azioni di sostegno)

- Articolo 81 (Principi generali e finalità)
- Articolo 82 (Soggetti)
- Articolo 83 (Programmi di attuazione)
- Articolo 84 (Fondo di dotazione finanziaria)
- Articolo 85 (Interventi)
- Articolo 86 (Soggetto responsabile della gestione)
- Articolo 87 (Vincolo di destinazione)

TITOLO V (Professioni turistiche)

Capo I (Definizioni e attività)

- Articolo 88 (Definizione dell'attività di guida turistica)
- Articolo 89 (Esercizio dell'attività di guida turistica)
- Articolo 90 (Agevolazioni)
- Articolo 91 (Definizione dell'attività di accompagnatore turistico)
- Articolo 92 (Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico)
- Articolo 93 (Ambienti naturali montani)
- Articolo 94 (Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea)

Capo II (Esami di abilitazione ed elenchi regionali)

- Articolo 95 (Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)
- Articolo 96 (Elenchi regionali)
- Articolo 97 (Tessera di riconoscimento)

Capo III (Vigilanza e sanzioni)

- Articolo 98 (Divieti)
- Articolo 99 (Sanzioni)
- Articolo 100 (Vigilanza e controllo)

TITOLO VI (Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico)

- Articolo 101 (Finalità e obiettivi)
- Articolo 102 (Competenze della Regione)
- Articolo 103 (Competenze dei Comuni)
- Articolo 104 (Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo)



GIUNTA REGIONALE

- Articolo 105 (Altre attività)
- Articolo 106 (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
- Articolo 107 (Apertura di uffici temporanei)
- Articolo 108 (Banca dati delle agenzie di viaggio)
- Articolo 109 (Assicurazione)
- Articolo 110 (Obblighi di informazione)
- Articolo 111 (Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico)
- Articolo 112 (Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo)
- Articolo 113 (Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico)
- Articolo 114 (Associazioni)
- Articolo 115 (Uffici di biglietteria)
- Articolo 116 (Sospensione dell'esercizio)
- Articolo 117 (Sanzioni amministrative)
- Articolo 118 (Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi)
- Articolo 119 (Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo)

TITOLO VII

Vigilanza, controllo e sanzioni

- Articolo 120 (Funzioni di vigilanza e di controllo)
- Articolo 121 (Sanzioni)
- Articolo 122 (Recliva)
- Articolo 123 (Prescrizione)
- Articolo 124 (Disciplina transitoria e abrogazioni)
- Articolo 125 (Norma Finanziaria)

Allegato A (Prospetto delle sanzioni in materia di agenzia di viaggi)

Allegato B (Prospetto delle abrogazioni)



GIUNTA REGIONALE

TITOLO I (Sistema organizzativo del turismo)

Capo I (Disposizioni generali)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, nell'ambito della Regione Abruzzo, l'esercizio delle attività di programmazione ed indirizzo, coordinamento del sistema di governance e delle partnership multisettoriali, promozione turistica, assistenza, accoglienza e informazione al turista, delle strutture turistico ricettive, delle altre imprese e delle professioni del turismo.

2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per:

- a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;
- b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico regionale;
- c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico regionale abruzzese e di ciascuna delle sue parti;
- d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università;
- e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale, della regione;
- f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;
- g) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;
- h) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione del patrimonio turistico della Regione Abruzzo;
- i) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
- j) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;
- k) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore;
- l) favorire processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali e comunitarie.

Articolo 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione Abruzzo esercita le seguenti funzioni:

- a) la programmazione e il coordinamento delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
- b) l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;



GIUNTA REGIONALE

- c) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;
- d) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT), con altre Regioni, Enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;
- e) il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;
- f) l'organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;
- g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione Abruzzo ed i suoi enti in house, per la realizzazione di progetti e di servizi, possono affidare specifici incarichi alle PMC (Product Management Company) ed alle DMC (Destination Management Company), rispettivamente per attività e competenze di livello regionale per le PMC e di livello territoriale e di destinazione per le DMC.

Articolo 3 (Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) esercizio delle strutture ricettive della direttiva 2006/100/CE;
- b) esercizio delle agenzie di viaggio e turismo;
- c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali.

3. Sono fatte salve le convenzioni fra comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale definite entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni, ferme restando le specifiche competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria, svolgono, altresì, le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie conferite, nell'ambito delle proprie competenze territoriali applicano le relative sanzioni amministrative.

Articolo 4 (Organismi per la gestione delle funzioni turistiche locali)

1. I Comuni possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente, o associarsi per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

2. La Regione favorisce la partecipazione degli Enti Locali alla determinazione degli obiettivi in materia turistica, alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.

3. Gli organismi istituiti dalla Regione Abruzzo con la legge regionale n. 15/2015 possono svolgere nelle diverse occasioni e modalità previste nella legge, anche le attività di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 25 della presente legge e rispetto alle disponibilità finanziarie loro attribuibili ed assegnate.

4. Gli stessi organismi, d'intesa con gli Enti Locali referenti e previa convenzione con la Regione, possono gestire direttamente i servizi di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) nel territorio di loro competenza. Le DMC garantiscono ogni attività di supporto alla Regione Abruzzo per il coordinamento e lo sviluppo della rete informativa nel territorio di competenza.



GIUNTA REGIONALE

5. La Regione Abruzzo riconosce, come organismi di raccordo e consultazione con il sistema istituzionale, le associazioni di categoria nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono, per i soggetti associati attività di formazione, aggiornamento professionale, rappresentanza, tutela e assistenza nel settore del turismo.

Articolo 5 (Osservatorio regionale sul turismo)

1. È istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio Regionale sul Turismo per assicurare la conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli Enti e agli operatori turistici; l'Osservatorio realizza e pubblica, con cadenza annuale, il rapporto sul turismo in Abruzzo.
2. La composizione dell'Osservatorio e le modalità di svolgimento delle attività sono definite dalla Giunta Regionale.

Capo II (Il sistema di Governance turistica regionale)

Articolo 6 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo favorisce processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali e comunitarie.
2. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta turistica regionale, favorisce e sostiene la creazione, la individuazione e l'attivazione di interazioni su base tematica e intersettoriale, il raccordo ed il coordinamento fra livelli locali e regionali fra attori pubblici e privati
3. Gli organismi istituiti e/o riconosciuti dalla Regione Abruzzo con la presente legge possono svolgere nelle diverse occasioni e modalità in essa previste, anche le attività di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione e nel rispetto alle disponibilità finanziarie loro attribuibili ed assegna.

Articolo 7 (Distretti Turistici)

1. In riferimento alla norma nazionale definita nell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 modificato e convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 in materia di Distretti produttivi e Reti d'impresa, al successivo articolo 3 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, modificato e convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106, ulteriormente rettificato con articolo 10 comma 6 del decreto legge 31.05.2014 n. 83, modificato e convertito con legge 29 luglio 2014 n. 106, la Regione Abruzzo



GIUNTA REGIONALE

definisce gli aspetti specifici regionali per promuovere, attivare e integrare i Distretti Turistici nel più ampio contesto del Sistema di Governance Turistica regionale.

2. La definizione e delimitazione territoriale dei Distretti Turistici è effettuata da Regione Abruzzo di intesa con il Ministero del Turismo, i Comuni ed i raggruppamenti di imprese proponenti.

3. I Distretti Turistici operano in riferimento alle norme nazionali per lo sviluppo delle Comunità locali d'intesa ed in linea con le azioni e gli interventi di gestione decentrata regionale, attraverso il Direttivo nominato dalla Assemblea del Distretto, in rappresentanza delle diverse componenti attive nel territorio. Nella Regione Abruzzo e nel contesto del Sistema della Governance Turistica regionale, il Distretto Turistico non assume alcuna soggettività giuridica, ma può dotarsi di un Fondo Patrimoniale Comune affidato in gestione al proprio Direttivo.

4. Per quanto concerne la operatività giuridica, per la realizzazione di programmi di investimento, di progetti ed attività, i Distretti Turistici collaborano e si avvalgono degli altri organismi della Governance Turistica Regionale indicati nella presente legge, ciascuno in riferimento alle diverse competenze e specializzazioni.

Articolo 8

Consorzi turistici, reti d'impresa e cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico

1. I consorzi turistici, le reti d'impresa e le cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici, indipendentemente dalla destinazione turistica, sono costituite da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico e svolgono attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta, attraverso l'elaborazione di piani e progetti, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi ed informatici a sostegno delle attività turistiche private.

2. La Regione Abruzzo attua politiche a favore delle imprese turistiche, con particolare riguardo a quelle aggregate in forma consortile, di reti d'impresa o di cooperative di comunità di cui alla legge regionale 8 ottobre 2015 n. 25, attraverso la loro promozione e valorizzazione.

Articolo 9

(Ambiti territoriali turisticamente rilevanti)

1. Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti, in cui operano le Destination Management Company (DMC) e rispetto ai quali la Product Management Company (PMC) svolge i suoi compiti istituzionali:

- a) ambito territoriale turisticamente rilevante "Mare";
- b) ambito territoriale turisticamente rilevante "Collina";
- c) ambito territoriale turisticamente rilevante "Montagna".

2. Nell'ambito territoriale turisticamente rilevante "Mare", sono ricompresi tutti i Comuni rivieraschi della Regione Abruzzo.

3. Nell'ambito territoriale turisticamente rilevante "Collina", sono ricompresi tutti i Comuni abruzzesi che non sono situati in riva al mare, che hanno meno dell'ottanta per cento della loro superficie al di sopra dei seicento metri od hanno un dislivello minore di seicento metri.



GIUNTA REGIONALE

4. Nell'ambito territoriale turisticamente rilevante "Montagna", sono ricompresi tutti i Comuni abruzzesi che hanno l'ottanta per cento della superficie al di sopra dei seicento metri, ovvero hanno un dislivello maggiore di seicento metri.

5. Con specifici provvedimenti giuntali, sono disciplinati, nel dettaglio, i predetti ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

Articolo 10 (Definizione DMC)

1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle Destination Management Company (DMC).

2. La Destination Management Company (DMC) è un'organizzazione di governance locale e project management aperta all'accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce lo sviluppo turistico riferito ad una o più destinazioni attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione con la programmazione regionale, nazionale, comunitaria.

3. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente relativamente alle destinazioni di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

4. Le Destination Management Company (DMC) organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

5. In particolare, le Destination Management Company (DMC):

- a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione ed accoglienza turistica;
- b) forniscono assistenza ai turisti, nel rispetto delle normative vigenti;
- c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché organizzano manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- d) concorrono alla definizione ed alla strutturazione del prodotto turistico territoriale, tematico ed integrato;
- e) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio della cultura di accoglienza ed ospitalità turistica;
- f) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- g) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel proprio territorio di competenza;
- h) promuovono e gestiscono specifici servizi in ambito turistico a favore dei propri soci.

Articolo 11 (Attività DMC)

1. La DMC predispose il progetto di sviluppo turistico di destinazione, lo condivide con il proprio Distretto Turistico ove riconosciuto, lo attua e lo gestisce impiegando, in coerenza con esso, ogni risorsa intercettata in riferimento ai diversi strumenti di finanziamento e/o sovvenzione, ai differenti ruoli assegnati, ai documenti vincolanti di volta in volta sottoscritti con committenti o mandatari.



GIUNTA REGIONALE

2. La DMC può essere soggetto beneficiario finale di finanziamenti e sovvenzioni in regime di aiuto a favore di impresa, nei limiti delle normative vigenti europee, statali e regionali, ovvero in uno dei regimi in “de minimis” in riferimento all’oggetto del finanziamento, come attualmente definito nei Reg. UE 1407/2013 e 360/2012 e loro successive integrazioni e/o modifiche.
3. La DMC può aggiudicarsi forniture attraverso la partecipazione a gare ed appalti pubblici e privati, svolgendo in tal caso anche forniture di servizi non direttamente ricomprese nelle competenze attribuite con la presente legge.
3. La DMC è soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta della destinazione, ovvero come soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica: in tal senso, le DMC possono gestire gli uffici di informazione e accoglienza nel proprio territorio di competenza in raccordo con le PMC.
4. La DMC opera per
 - a) ottimizzare, all’interno delle proposte turistiche di destinazione, l’accessibilità e l’utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali,;
 - b) migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della destinazione interessata;
 - c) realizzare proposte a marchio territoriale della destinazione e proposte per linee di prodotto regionali.
6. La DMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo e con altri organismi di settore, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria nel pieno rispetto delle attività rispettivamente assegnate ed attuate, garantendo supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente relativamente alle destinazioni di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.

Articolo 12 (Definizione PMC)

1. La Product Management Company (PMC) è un’organizzazione di governance regionale e project management, con natura giuridica di Società Consortile a Responsabilità limitata senza fine di lucro, con natura inclusiva, non discriminante ed aperta alla partecipazione di operatori pubblici o privati che ne rispetteranno lo statuto ed il regolamento al fine di favorire l’interesse economico generale per tutti gli attori afferenti al settore turistico.
2. In coerenza con quanto espresso dal primo comma del presente, la PMC è un organismo che opera su territorio geografico limitato, in alcuni casi con “diritto speciale” in base all’articolo 106 del TFUE ed all’articolo 2, lettera g), Direttiva n. 111/2006, per l’elaborazione e la gestione dello sviluppo turistico, della strategia, del coordinamento e della promozione delle proposte turistiche riguardanti le proposte turistiche abruzzesi, nel rispetto delle vigenti normative ed in riferimento ad una o più linee di prodotto regionale attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati, ovvero anche con attività di autofinanziamento, sempre in connessione con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria.
3. La PMC opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo, al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate tematicamente relativamente alle linee di prodotto di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e ai turisti.
4. La PMC opera per ottimizzare, all’interno delle proposte turistiche di una o più linee di prodotto, l’accessibilità e l’utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni locali, per migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti nella offerta turistica della linea o delle linee di prodotto interessate, per confezionare offerte turistiche competitive e specializzate per mercati, per target e per periodi, utilizzando proposte provenienti



GIUNTA REGIONALE

dalle DMC, elaborando direttamente proposte per linee di prodotto regionali realizzate dalla PMC.

5. In presenza dei requisiti e del riconoscimento formale definito nel successivo articolo, il soggetto giuridico che opera in qualità di PMC, opera contestualmente, formalmente e con diritto esclusivo anche in qualità di Polo di Innovazione per il dominio “Turismo” in riferimento alle norme regionali (L.R. n. 40/2012), al Reg. UE 651/2014 e alle norme sui poli di innovazione, con inserimento nella “Smart Specialization Strategy” regionale.

6. In presenza della riconosciuta e formale operatività in qualità di PMC e di Polo di Innovazione per il “Turismo”, sempre in riferimento al riconoscimento formale definito nel successivo articolo, lo stesso soggetto giuridico può operare anche in qualità di Agenzia Regionale per lo Sviluppo Turistico (ASTR), svolgendo le funzioni ad essa assegnate da apposita Deliberazione di Giunta Regionale in riferimento a quanto definito nel Piano Strategico di Sviluppo Turistico Regionale (PSTR) approvato in Consiglio Regionale, ovvero nell’ambito di Programmi Operativi e/o Progetti attuati, compartecipati o gestiti dalla Regione Abruzzo.

Articolo 13 (Attività PMC)

1. La PMC predispone i progetti di sviluppo turistico delle linee di prodotto turistico regionali, li condivide con la Regione Abruzzo, i distretti turistici e le DMC, li attua e li gestisce impegnando in coerenza con esso ogni risorsa intercettata in riferimento ai diversi strumenti di finanziamento e/o sovvenzione, ai differenti ruoli assegnati, ai documenti vincolanti di volta in volta sottoscritti con committenti o mandatari.

2. La PMC può essere soggetto beneficiario finale di finanziamenti erogati nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016.

3. In caso di contributo, sovvenzione o finanziamento opera la normativa degli aiuti di Stato o le deroghe previste nel TFUE, nonché del regolamento UE n. 651/2014.

4. La PMC può essere un soggetto gestore di servizi per gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta turistica regionale, un soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica. In tal senso, la PMC può gestire gli uffici di informazione ed accoglienza sul territorio regionale in raccordo con le DMC.

Articolo 14 (Riconoscimento DMC e PMC)

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia gli elenchi contenenti il sistema di governance turistica regionale.

2. Negli elenchi di cui al primo comma sono inseriti i Distretti Turistici riconosciuti ed attivi, le DMC e le PMC esistenti alla data dell’entrata in vigore della presente legge, ovvero successivamente riconosciute, previo adeguamento al Disciplinare attuativo di cui all’articolo 18.

3. La Regione Abruzzo si riserva di procedere a verifica periodica del mantenimento dei requisiti di selezione da parte dei suddetti organismi.

4. Sono, altresì, inserite nell’elenco anche le mutazioni delle territorialità delle DMC esistenti per casi di fusione fra le stesse, ovvero per libera adesione degli operatori di una DMC che cessa le attività ad altra DMC esistente, con conseguente estensione delle competenze della stessa su territori diversi da quelli inizialmente assegnati.

5. Con il Disciplinare attuativo di cui all’articolo 18 sono stabiliti i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti per l’inserimento negli elenchi di cui al primo comma, nonché il loro



GIUNTA REGIONALE

aggiornamento.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone le Linee Guida operative per l'attuazione del sistema di governance locale.

Capo III (La programmazione regionale)

Articolo 15 (Piano Strategico Regionale del Turismo)

1. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva le linee di sviluppo del turismo in Abruzzo e fissa in particolare gli obiettivi strategici per:
 - a) lo sviluppo turistico regionale;
 - b) l'affermazione dell'immagine unitaria della Regione Abruzzo;
 - c) la promozione dell'offerta turistica abruzzese;
 - d) lo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
 - e) i servizi turistici e/o connessi al turismo;
 - f) le attività di incoming;
 - g) la valorizzazione dello scalo aeroportuale di Pescara.

Articolo 16 (Programmazione delle attività)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, attua le linee di indirizzo contenute nel Piano Strategico Regionale del Turismo, individuando:
 - a) gli obiettivi, le priorità, le modalità di attuazione e/o realizzazione, e le risorse finanziarie nell'ambito di un Programma Annuale di Sviluppo e Promozione Turistica della Regione Abruzzo per l'anno successivo;
 - b) i termini, le modalità e le caratteristiche per l'affidamento a soggetti attuatori e/o realizzatori, ovvero le modalità e le procedure per la presentazione da parte dei vari soggetti pubblici e privati, dei progetti di sviluppo, valorizzazione e di promozione delle risorse turisticamente rilevanti a livello locale, per l'ammissione alla compartecipazione regionale, nonché l'ammontare delle risorse disponibili;
 - c) le modalità di verifica relative all'attuazione dei suddetti progetti e/o attività cui la Regione Abruzzo comparteciperà comprovanti il conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - d) i limiti di importo della spesa ammissibile, nonché i criteri e l'entità dei finanziamenti assegnabili;
 - e) gli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica alberghiera ed extralberghiera, dei servizi turistici e/o connessi al turismo;
 - f) obiettivi e priorità relativi a:
 - I. il funzionamento della rete degli uffici IAT;
 - II. il funzionamento dell'Osservatorio Turistico Regionale;
 - III. l'utilizzo degli asset tecnologici e per la digitalizzazione del turismo regionale.

Articolo 17 (Cabina di regia)



GIUNTA REGIONALE

1. Per l'esercizio delle competenze di indirizzo e programmazione in materia turistica, la Regione Abruzzo si avvale di una Cabina di Regia, istituita all'interno del Dipartimento competente, la cui composizione e modalità di funzionamento sono rimessi a successivo provvedimento di Giunta.
2. Per la composizione e il funzionamento della Cabina di regia non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 18 (Disciplinare attuativo)

1. Con apposito provvedimento, la Giunta Regionale approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, il relativo disciplinare attuativo, di seguito denominato Disciplinare, al fine di stabilire, in particolare:
 - a) le modalità di svolgimento delle attività dell'osservatorio turistico regionale;
 - b) le modalità con cui i comuni trasmettono alla Giunta regionale le informazioni indicate dalla presente legge regionale;
 - c) le modalità e i criteri per il riconoscimento delle DMC e PMC ai sensi dell'Articolo 14 per l'inserimento negli elenchi regionali;
 - d) i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'Elenco Regionale delle Località Turistiche di cui all'Articolo 19;
 - e) gli standard qualitativi per la realizzazione del sistema informativo turistico di destinazione di cui al successivo Articolo 24, le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);
 - f) le caratteristiche, la localizzazione degli uffici e punti informativi e di accoglienza turistica e gli standard dei relativi servizi, le modalità per il loro riconoscimento da parte della Regione ed i segni distintivi degli uffici e punti informativi e di accoglienza turistica ;
 - g) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
 - h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi;
 - i) le modalità e le procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco;
 - j) la disciplina di dettaglio in materia di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante, come specificato al Titolo II della presente legge regionale.

Capo IV (Cammini, sentieri ed itinerari turistico-culturali e religiosi)

Articolo 19 (Elenco Regionale delle Località Turistiche)

1. È istituito l'Elenco Regionale delle Località Turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Con il Disciplinare di cui all'articolo 18, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'Elenco Regionale considerando quali requisiti necessari, ai



GIUNTA REGIONALE

fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel Comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.

3. L'Elenco Regionale di cui al primo comma è gestito dal Dipartimento Regionale competente in materia di turismo ed è aggiornato con cadenza annuale.

Articolo 20

(Promozione e valorizzazione dei cammini, dei sentieri e degli itinerari turistico-culturali e religiosi)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione Europea, persegue la promozione e la valorizzazione turistica dei cammini, dei sentieri e degli itinerari turistico-culturali di cui al successivo secondo comma, ubicati almeno in parte nel territorio regionale, ivi compresi i cammini e gli itinerari turistico-culturali e religiosi inseriti nella rete escursionistica regionale.

2. Ai fini della presente legge, sono:

- a) "cammini": sono gli itinerari culturali e religiosi di particolare rilievo europeo e/o nazionale che:
 - I. risultano essere percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile;
 - II. possono garantire, sia una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, che un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati;
 - III. attraversano una o più regioni;
 - IV. fanno parte di tracciati europei;
 - V. sono organizzati intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;
- b) "sentiero": in coerenza con legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42, è un tracciato delineato ai sensi in caso di contributo, sovvenzione o finanziamento opera la normativa degli aiuti di Stato o le deroghe previste nel TFUE, nonché del regolamento UE n. 651/2014.
- c) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) che, al di fuori dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente;
- d) "sentiero attrezzato": in coerenza con legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42, è un sentiero montano la cui percorribilità in sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata presenza di idonee opere e attrezzature;
- e) "itinerari turistico-culturali ed archeologici": sono i percorsi d'interesse regionale, interregionale, nazionale od internazionale, che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico, religioso, letterario, artistico, architettonico o di altra natura.

3. Per assicurare le finalità di cui al primo comma, la Regione Abruzzo:

- a) individua nell'ambito degli atti di Piano Strategico del Turismo di cui all'articolo 15 della presente legge regionale, progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla promozione e alla valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al primo comma, secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali, anche con riferimento alla ricognizione, catalogazione-mappatura e periodico aggiornamento della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della presente legge regionale;



GIUNTA REGIONALE

- b) promuove intese con altre Regioni ed accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;
- c) promuove accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altri Stati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto Regionale;
- d) promuove e/o coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini e degli itinerari turistico-culturali che interessano almeno in parte il territorio regionale tra gli Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Articolo 21 (Registro Regionale dei Cammini)

1. Con apposito provvedimento giuntale, è istituito il Registro Regionale dei Cammini che individua e classifica il sistema dei percorsi che costituiscono la Rete dei Cammini dell'Abruzzo.
2. Ai fini dell'inclusione dei cammini nel Registro Regionale di cui al primo comma, i cammini devono possedere determinati requisiti infrastrutturali, nonché specifici requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi offerti e all'accoglienza.
3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina:
 - a) i criteri per la costituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del Registro Regionale di cui al primo comma;
 - b) i requisiti infrastrutturali ed i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e all'accoglienza di cui al secondo comma;
 - c) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei percorsi o dei tratti al Registro Regionale dei Cammini di cui al primo comma.
4. Il Registro Regionale dei Cammini è tenuto e aggiornato con le modalità e nei termini specificati in apposita deliberazione di Giunta Regionale, dal Servizio regionale competente in materia di turismo.

Capo V (Accoglienza e promozione turistica)

Articolo 22 (Interventi per l'attività di promozione e/o commercializzazione da parte delle PMC, DMC, delle imprese e associazioni turistiche)

1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione, in linea con la programmazione regionale, proposte dalle PMC su scala regionale, dalle DMC su scala territoriale e di destinazione, dalle imprese turistiche singole, consorziate o associate e dalle associazioni turistiche pro loco per quanto concerne attività ed eventi locali. A tal fine destina annualmente una quota delle risorse disponibili per la promozione turistica al finanziamento delle iniziative dei privati, conformemente al Piano Strategico Regionale del Turismo di cui all'articolo 15.
2. Le iniziative di cui al comma precedente devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati:
 - a) gli obiettivi da perseguire;
 - b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda da privilegiare;
 - c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati e i tempi del loro svolgimento;



GIUNTA REGIONALE

- d) i soggetti che partecipano all'iniziativa, ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
 - e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
 - f) un dettagliato piano finanziario con evidenziato l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;
 - g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.
3. La Regione Abruzzo inserisce nel programma turistico annuale i progetti regionali che interessano le attività delle PMC, delle DMC, cooperative di comunità e delle imprese turistiche singole o associate ritenuti ammissibili, A tal fine, verrà redatta una graduatoria di priorità, privilegiando quelli proposti in forma associata e con particolare attenzione per i progetti proposti da imprese e associazioni costituite da giovani e da donne.

Articolo 23

(Interventi della Regione a favore di progetti di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e accoglienza proposti da Enti Locali)

1. La Regione Abruzzo sostiene i progetti di promozione, informazione e accoglienza proposti dagli Enti Locali, dai Parchi Nazionali, o dalle Camere di Commercio Industria ed Artigianato.
2. Le iniziative di cui al primo comma devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati:
- a) gli obiettivi del progetto;
 - b) i mercati di intervento e i segmenti della domanda da interessare;
 - c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati ed i tempi del loro svolgimento;
 - d) i soggetti che partecipano all'iniziativa ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
 - e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
 - f) un dettagliato piano finanziario, nel quale sia evidenziato l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;
 - g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.
3. La Regione Abruzzo inserisce nel programma annuale i progetti ritenuti ammissibili, privilegiando quelli proposti dagli Enti Locali, in forma associata o in collaborazione con PMC, DMC, Parchi Nazionali, Camere di Commercio Industria ed Artigianato od altri privati.

Articolo 24

(Sistema Informativo Turistico di Destinazione)

1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire un'immagine coordinata della destinazione Abruzzo, promuove la costituzione di un sistema diffuso di informazione e accoglienza turistica moderno ed efficiente, composto da uffici e punti di informazione turistica diversificati in relazione ai servizi offerti, ai periodi di apertura ed alla loro localizzazione.
2. La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo, definisce, nel Disciplinare attuativo di cui all'articolo 18 della presente legge, gli standard qualitativi dell'intero sistema informativo turistico di destinazione regionale e ne garantisce il controllo.



GIUNTA REGIONALE

Articolo 25 (Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica)

1. Le attività d'informazione turistica sono svolte nel rispetto dei principi d'imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.
2. Al fine di assicurare un'elevata qualità del servizio offerto ed un'adeguata omogeneità dell'accoglienza turistica sul territorio abruzzese, la Giunta Regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 18, definisce, in relazione alle attività d'informazione e accoglienza ai turisti, i flussi turistici, all'ampiezza ed alla ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli IAT, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) orari di apertura al pubblico;
 - b) i percorsi di aggiornamento professionale degli operatori;
 - c) ubicazione degli sportelli.
3. Le attività d'informazione ed accoglienza ai turisti sono svolte dai Comuni, singoli o associati, da enti pubblici, da partenariati fra enti pubblici e/o privati oppure dai soggetti di seguito specificati:
 - a) DMC (Destination Management Company);
 - b) PMC (Product Management Company);
 - c) associazioni Pro loco;
 - d) consorzi turistici;
 - e) parchi e riserve naturali;
 - f) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
 - g) agenzie di viaggio;
 - h) società di servizi turistici;
 - i) associazioni di categoria di settore;
 - j) soggetti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, autostradali;
 - k) associazioni di Comuni di Identità aderenti alla RES TIPICA di ANCI;
 - l) operatori locali comunque interessati alla istituzione o mantenimento di attività di informazione e assistenza turistica;
 - m) cooperative di comunità di cui alla legge regionale 8 ottobre 2015, n. 25.
4. Nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e dell'ordinamento vigente, la Regione Abruzzo, con il Disciplinare di cui all'articolo 18, sono definite le modalità per ottenere il riconoscimento da parte della Regione Abruzzo ed il nulla osta all'uso dei segni distintivi degli uffici e punti informativi.
5. Gli uffici d'informazione ed accoglienza turistica forniscono informazioni e servizi, e possono svolgere attività di vendita e prenotazione di servizi turistici, di biglietteria, merchandising, vendita di prodotti tipici e altri servizi in genere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.
6. La Regione Abruzzo può utilizzare la rete degli Uffici e Punti di Informazione ed Assistenza Turistica anche per lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale.
7. È riservato agli Uffici e Punti di Informazione ed Assistenza Turistica riconosciuti ai sensi del Disciplinare di cui all'articolo 18 l'utilizzo dei segni distintivi individuati.
8. Gli uffici di Informazione e accoglienza turistica già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a far parte del Sistema informativo turistico di destinazione, previo adeguamento al disciplinare attuativo di cui all'articolo 18.

Articolo 26 (Comuni turistici)



GIUNTA REGIONALE

1. La Giunta regionale adotta una specifica propria deliberazione, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, volta a stabilire i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento dei comuni turistici dell'Abruzzo.
2. L'elenco dei comuni turistici rileva ai fini dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Articolo 27 (Pro Loco)

1. La Regione riconosce e promuove, ai sensi della legge regionale 22 maggio 2018 n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco) e sue modificazioni con legge regionale 29 gennaio 2019 n. 1, e s.m.i., le Associazioni Pro Loco ed i loro consorzi come associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località su cui operano, volte in particolare a realizzare:
 - a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;
 - b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
 - c) assistenza e informazioni turistiche;
 - d) la gestione di servizi al turista.
2. Le Pro Loco che promuovono l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, senza oneri per la Regione, acquisire il nulla osta regionale nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 25.
3. Le Pro Loco possono presentare progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale, per l'ammissione al contributo regionale, ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.
4. Gli Statuti delle Pro Loco devono contenere norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dalla PMC, dalle DMC e dagli Enti locali competenti territorialmente.

TITOLO II Strutture ricettive turistiche

Capo I Strutture ricettive alberghiere

Sezione I Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere

Articolo 28 (Oggetto)

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive alberghiere per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:
 - a) alberghi;
 - b) residenze turistico-alberghiere;
 - c) condhotel;
 - d) alberghi diffusi;



GIUNTA REGIONALE

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:
- a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;
 - b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
3. Con il Disciplinare attuativo di cui all'articolo 18, la Regione Abruzzo stabilisce:
- a) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al primo comma;
 - b) il numero minimo di unità abitative per gli alberghi, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi diffusi ed i condhotel;
 - c) la disciplina delle dipendenze alberghiere tenendo conto del loro carattere accessorio;
 - d) la destinazione urbanistica degli immobili e l'idoneità dei locali;
 - e) i criteri per la loro classificazione sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e attrezzature presenti.

Articolo 29 (Le strutture ricettive alberghiere)

1. Le strutture ricettive alberghiere sono aziende, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in almeno sette unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.
2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato e sia stipulata una convenzione per la disciplina dei rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.
3. All'interno delle strutture ricettive alberghiere, la vendita di prodotti può essere effettuata solo agli ospiti delle strutture medesime.
4. Le strutture ricettive alberghiere, in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali ed ai servizi offerti, si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) "Albergo", caratterizzato dall'offerta di alloggio prevalentemente in camere. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio;
 - b) "Residenza Turistico - Alberghiera", caratterizzata dall'offerta di alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio;
 - c) "Condhotel", composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che fornisce alloggio, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di



GIUNTA REGIONALE

cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dell'intero compendio immobiliare;

- d) “Albergo diffuso”, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, è localizzato nei borghi antichi e nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi aventi popolazione uguale o inferiore a cinquemila abitanti è caratterizzato dalla offerta di alloggio in unità abitative, camere e appartamenti, integrate tra loro e con la realtà socio-culturale del territorio e dalla offerta di servizi comuni dislocati anche in più stabili separati purché all'interno del borgo e centro storico. Al fine di salvaguardare il contesto architettonico e di assicurare la rivitalizzazione del tessuto sociale e urbanistico ove l'albergo diffuso è localizzato, il disciplinare di cui all'articolo 18 della presente legge regionale può stabilire deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze minime dei vani abitativi esistenti, tenuto conto della prevalenza dell'obiettivo del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.

Articolo 30 (Denominazioni alternative)

1. In alternativa alla denominazione di albergo può essere usata Hotel, Grand Hotel o Palace Hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure Resort se la struttura è collocata in contesti ambientali o paesaggistici di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale-architettonica che offrono servizi di pregio ludico-sportivi ricreativi alla clientela
2. In alternativa all'indicazione Residenza Turistico - Alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni Hotel Residence, Albergo Residenziale o Aparthotel.
3. Possono assumere la denominazione di “Motel” gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.
4. Possono assumere la denominazione di “Villaggio albergo” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Articolo 31 (Le dipendenze alberghiere)

1. Le dipendenze alberghiere sono strutture ricettive di pertinenza degli alberghi utilizzate per l'alloggio dei clienti. Le dipendenze sono situate in stabili o in parti di essi, con un numero di camere o appartamenti anche inferiore a sette distanti non oltre duecento metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.
2. La casa madre è lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati generalmente i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela.
3. Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze viene effettuata sulla base dei requisiti posseduti individuati dal Disciplinare di cui all'articolo 18 della presente legge regionale.



GIUNTA REGIONALE

Articolo 32 (Specificazioni aggiuntive alle strutture alberghiere)

1. In aggiunta alle denominazioni di cui agli articoli 29 e 30, è consentito l'uso della denominazione:

- a) "family hotel" se la struttura alberghiera offre particolari servizi family (quali, baby club, mini club, teen club, baby sitting) come previsto dal disciplinare attuativo di cui all'articolo 18;
- b) "bike hotel" se la struttura alberghiera è situata in prossimità di un itinerario cicloturistico, con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni, come previsto dal disciplinare attuativo di cui all'articolo 18;
- c) "boutique hotel", se la struttura si trova all'interno di aree urbane riqualificate e/o ad alto contenuto artistico caratterizzata dall'offerta di servizi personalizzati come previsto dal disciplinare attuativo di cui all'articolo 18;
- d) "albergo - centro benessere" , beauty farm o centro estetico per le strutture alberghiere dotate di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può utilizzare la denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;
- e) "centro congressuale", per le strutture alberghiere dotate di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse, come previsto dal disciplinare attuativo di cui all'articolo 18;
- f) "albergo storico", per gli alberghi che esercitano l'attività da almeno cinquanta anni con la stessa denominazione e nello stesso immobile, o da almeno ottant'anni nello stesso immobile se hanno cambiato denominazione, come previsto dal disciplinare attuativo di cui all'articolo 18;
- g) "albergo termale", per gli alberghi annessi alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali, come previsto dal disciplinare attuativo di cui all'articolo 18;

Capo II

Strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante

Sezione I

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive aperta e a sostegno del turismo itinerante

Articolo 33 (Oggetto)

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive all'aria aperta ed a sostegno del turismo itinerante gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

- a) campeggi;
- b) villaggi turistici;
- c) aree di sosta;
- d) marina resort.



GIUNTA REGIONALE

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali.
3. Con il disciplinare attuativo di cui all'articolo 18, la Regione stabilisce:
 - a) caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al primo comma;
 - b) criteri per la loro classificazione sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e attrezzature presenti.

Articolo 34 (Campeggi)

1. Sono campeggi i complessi attrezzati a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
2. Nei campeggi con classificazione minima di due stelle, è possibile riservare apposite aree a unità abitative fisse per ospitare turisti sprovvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento. La ricettività in dette aree non può superare il cinquanta per cento di quella complessiva.
3. Le unità abitative fisse possono essere adibite a camere o suite nella misura massima del venti per cento.
4. Le unità abitative fisse allestite nei campeggi devono avere i requisiti di cui al disciplinare attuativo dell'articolo 18.
5. In conformità con l'articolo 3, comma 1, lett. e.5), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, nel rispetto di ulteriori specifiche eventuali prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, il titolare o gestore può allestire, per l'intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento strutture quali roulotte, camper, tende, lodge tent (o altre tipologie innovative), case mobili e relativi accessori, quali verande e preingressi, anche allacciati alle reti tecnologiche.
6. L'installazione delle strutture mobili e dei relativi accessori (verande e preingressi) di cui al quinto comma del presente articolo e le reti tecnologiche non sono soggette a concessioni, autorizzazioni o comunicazioni edilizie e possono essere liberamente dislocate e variate di posizione all'interno del complesso ricettivo, purché connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune.
7. Le strutture mobili quali camper, caravan, maxi caravan e case mobili devono:
 - a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
 - b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.
8. Possono assumere la denominazione di "camping village" i campeggi nei quali l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al trenta per cento delle piazzole.
9. I campeggi esistenti possono trasformarsi in villaggi turistici purché abbiano i requisiti indicati dalla presente legge regionale per siffatta tipologia di struttura ricettiva.
10. I Comuni in sede di presentazione dei progetti esecutivi e degli strumenti attuativi, possono richiedere al richiedente, mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo di dieci per cento dell'intera area interessata all'intervento.
11. Per le convenzioni già esistenti, ma non attuate, i Comuni e i privati interessati possono riformulare le precedenti convenzioni nei termini previsti dal precedente comma.



GIUNTA REGIONALE

Articolo 35 (Villaggi turistici)

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico – edilizie, costituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi.
2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento. La ricettività in dette aree non può superare il quaranta per cento di quella complessiva.
3. L'installazione delle strutture mobili e le reti tecnologiche sono soggette all'articolo 3, comma 1, lett. e) ed all'articolo 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e possono essere liberamente dislocate e variate di posizioni all'interno del complesso ricettivo, purché connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune.
4. Le strutture mobili di cui al terzo comma sono gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende o lodge tent, roulotte o caravan, mobil-home o maxicaravan ovvero altre tipologie innovative. A tal fine, i predetti allestimenti devono:
 - a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
 - b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.
5. È, inoltre, consentita l'installazione di pre-ingressi anche allacciati agli impianti tecnologici per i mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxi-caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, la cui installazione non è soggetta a concessione o autorizzazione o comunicazione edilizia.
6. È concesso destinare fino al venti per cento delle unità abitative fisse a camere o suite e fornire i relativi servizi secondo il disposto delle vigenti normative.
7. Con il disciplinare attuativo di cui all'articolo 18, sono stabiliti i requisiti tecnici delle unità abitative fisse allestite nei villaggi.

Articolo 36 (La denominazione di “Centro vacanze”)

1. I campeggi e villaggi turistici, con classificazione minima di tre stelle e superficie non inferiore a ventimila metri quadri possono assumere la denominazione aggiuntiva di “Centro Vacanze”.

Articolo 37 (Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze)

1. Nei comuni i cui strumenti urbanistici prevedono la destinazione di aree per insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta in quantità insufficiente, gli ampliamenti degli insediamenti esistenti, anche su richiesta del gestore, possono essere autorizzati, nel rispetto della normativa regionale in materia urbanistica, con delibera del Consiglio Comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.



GIUNTA REGIONALE

2. Al fine di garantire una migliore qualità ricettiva, le nuove aree destinate all'allestimento di nuovi campeggi o villaggi turistici devono avere una superficie minima di diecimila metri quadri eccetto le altre tipologie di campeggi e quelle già esistenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2013.
3. Oltre le strutture fisse e/o mobili per turisti è consentito allestire alloggi di servizio per custode e/o personale di servizio.
4. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze, le quali possono essere ubicate in aree diverse da quella ove è posta la sede principale ma a distanza non superiore a duecento metri in linea d'aria dalla sede principale e possono essere temporaneamente autorizzate anche in aree non previste negli strumenti urbanistici purché attrezzate con allestimenti provvisori e di facile rimozione.
5. Le strutture devono disporre di parcheggio, almeno un posto macchina ogni unità ricettiva, ubicato nelle piazzole o all'interno, in zone riservate, o all'esterno dell'area del complesso ricettivo.
6. Nelle strutture classificate villaggi turistici o nelle strutture miste in cui figurano anche la classificazione di villaggio turistico, le unità abitative, se sono raggruppate, possono essere a tre piani ed, in tal caso, assumono la denominazione di "residence". I Comuni autorizzano la realizzazione qualora la capacità edificatoria lo consenta e comunque nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.
7. Nel caso di presenze di edifici, all'interno del complesso ricettivo, che si configurano come detrattori ambientali, ai fini di migliorare la qualità della ricettività è possibile la demolizione e ricostruzione, negli stessi limiti di volume, con diversa sagoma, prospetti e aree di sedime ossia traslati.
8. Le coperture delle strutture sportivo-ricreative, in materiali di facile rimozione, formano volumi tecnici.
9. Ai sensi dell'articolo 9 e successivi della L.R. n. 48/1985 le Amministrazioni Comunali sono obbligate ad adottare specifica variante urbanistica per le concessioni legittimamente condonate. In caso di inadempienza da parte di Amministrazioni Comunali e su richiesta degli interessati, la Provincia nomina Commissario ad acta per l'adozione degli adempimenti necessari. L'obbligo di cui sopra è esteso alle richieste dei progetti presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non ancora definite.
10. Le unità abitative fisse delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla presente legge possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi.
11. Sono esclusi dal calcolo dei parametri urbanistici stabiliti dalle normative e dai regolamenti comunali i servizi igienici generali, i locali commerciali e ristoranti, gli uffici, i magazzini e gli alloggi per il personale, il cui indice massimo di copertura consentito è il cinque per cento dell'intera area destinata all'attività ricettiva. Tali strutture possono essere a due piani ad eccezione dei servizi igienici generali, che devono essere ad un solo piano.
12. È obbligatorio l'allestimento di un'area di uso comune, della dimensione minima di un metro quadro per ogni unità ricettiva, per strutture con minimo due stelle; nelle strutture a quattro stelle e comunque nei "Centri Vacanza" il locale ritrovo deve essere chiudibile anche con pareti mobili.
13. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione ed alla gestione di campeggi e di villaggi turistici su aree demaniali, fatte salve le competenze della Regione e della Provincia, sono esercitate dai Comuni.

Articolo 38



GIUNTA REGIONALE

(Aree di sosta)

1. Le aree di sosta sono le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di caravan e autocaravan individuate dai Comuni a supporto del turismo itinerante ovvero realizzate da privati nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.
2. I Comuni individuano ed istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.
3. Le aree di sosta di cui al secondo comma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:
 - a) pozzetto di scarico autopulente;
 - b) erogatore di acqua potabile;
 - c) adeguato sistema di illuminazione;
 - d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
 - e) toponomastica della città;
 - f) zona free Wi-Fi;
 - g) colonnine per la ricarica elettrica;
 - h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area.
4. L'area di sosta è opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile, recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al venti per cento.
5. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati e l'area è indicata con apposito segnale stradale.
6. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al secondo comma, è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe motivate ai limiti di cui al presente comma, fermo restando che la sosta non può superare le settantadue ore consecutive.
7. Le aree di sosta devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante la scritta "area di sosta campeggistica", nonché il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il tetto massimo di venti unità.
8. I comuni individuano le aree attrezzate in località di facile accesso, limitrofe alle arterie di grande comunicazione ed in ogni caso ad una distanza in linea d'aria non inferiore ad un chilometro da campeggi, villaggi e centri vacanza già presenti.
9. I Sindaci emettono apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
10. Per le aree di sosta, il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
11. La gestione delle aree di sosta può essere affidata a terzi.
12. Il titolare dell'area di sosta od il gestore della medesima è soggetto agli obblighi di comunicazione delle generalità degli alloggiati ai sensi dell'Articolo 109 del T.U.L.P.S, salvo il caso in cui l'area sia destinata al solo parcheggio dei veicoli senza che vi sia pernottamento al loro interno.

Articolo 39

(Altre tipologie di campeggi)

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dalla presente legge regionale, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:
 - a) campeggi temporanei;



GIUNTA REGIONALE

- b) parco di campeggio, campeggio auto organizzato e campeggio itinerante di cui alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 33.

Articolo 40 (Campeggi temporanei)

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati per periodi di sosta di non più di trenta giorni, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento e le presenze non superino le cento unità giornaliere.
2. L'autorizzazione viene concessa dal Comune, purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienicosanitarie e, comunque, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, volte alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.
3. I campeggi temporanei di cui al primo comma sono, comunque, soggetti al rispetto di tutte le normative previste per i campeggi e devono dotarsi di coperture assicurative a favore dei soggetti alloggiati.

Art 41 (Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante)

1. Per i parchi di campeggio, i campeggi auto organizzati e per i campeggi itineranti vigono le norme di cui alla L.R. 14 marzo 2000, n. 33.

Articolo 42 (Modalità di gestione delle aree di sosta)

1. I Comuni gestiscono le aree di sosta direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.
2. Le aree di sosta private sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'Articolo 63.
2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree già esistenti ovvero di nuova istituzione trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decada le e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.
3. I Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui alla presente legge regionale, come aree di accoglienza di Protezione Civile nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Articolo 43 (Contributi per le aree sosta camper)



GIUNTA REGIONALE

1. La Regione Abruzzo, per la realizzazione delle aree di sosta di cui all'articolo 38 da parte dei Comuni, concede contributi in conto capitale ai Comuni, nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio.
2. La Regione Abruzzo concede, altresì, contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono concessi, previa pubblicazione di avviso pubblico.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, si fa fronte con le risorse del Titolo 2, Missione 07, Programma 01, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
5. Le azioni a sostegno delle aree di sosta private sono disciplinate dal TITOLO IV (Sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) Capo I (Disciplina delle azioni di sostegno) della presente legge.

Articolo 44 (Marina Resort)

- 1 Al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico, la Regione riconosce i "Marina Resort", come definiti dall'articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 133/2014 convertito dalla Legge n. 164/2014, quali strutture turistico – ricettive all'aperto organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo articolo 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel disciplinare attuativo di cui all'articolo 18.
2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.
3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà dalla data di attribuzione della stessa.
4. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilità, in forza di validi titoli concessori, dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.
5. Il titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti e/o tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o più imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.

Capo II Le strutture ricettive extralberghiere e locazioni turistiche

Sezione I Disposizioni generali

Articolo 45 (Oggetto)

1. La Regione, in armonia con la legislazione europea e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive extralberghiere al fine di:



GIUNTA REGIONALE

- a) valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio;
- b) accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un'offerta differenziata, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il suo restauro conservativo, anche attraverso il recupero di case cantoniere, stazioni ferroviarie e fortificazioni o di ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali;
- c) garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.

2. Il presente capo disciplina:

- a) le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:
 - 1) case per ferie;
 - 2) ostelli;
 - 3) rifugi escursionistici;
 - 4) rifugi alpini;
 - 5) bivacchi fissi.
- b) le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:
 - 1) esercizi di affittacamere;
 - 2) bed and breakfast;
 - 3) case e appartamenti per vacanze;
 - 4) residenze di campagna
- c) i residence;
- d) le locazioni turistiche.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

- a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;
- b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

3. Con il disciplinare attuativo di cui all'articolo 18, sono stabiliti le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, ai fini della classificazione ed i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.

Sezione II

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Articolo 46 (Le case per ferie)

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori di normali canali commerciali, da soggetti pubblici e privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.
2. Oltre ai soggetti di cui al primo comma, nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o di altri enti con cui viene stipulata apposita convenzione, le cui modalità operative sono disciplinate con il disciplinare attuativo di cui all'articolo 18.
2. Nelle case per ferie possono, altresì essere ospitati gli assistiti dagli enti di cui al comma precedente e, purché venga stipulata apposita convenzione, i dipendenti ed i familiari di altre aziende o assistiti da altri enti.
3. Le case per ferie, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere le seguenti denominazioni:



GIUNTA REGIONALE

- a) “foresterie”: strutture ricettive annesse a collegi, convitti, istituti religiosi, gestite da enti o associazioni che operano nel campo del turismo sociale, religioso, scolastico e giovanile;
 - b) “centri soggiorno”: strutture ricettive gestite da associazioni, da enti pubblici o da soggetti e organizzazioni private, volte all’accoglienza e all’ospitalità, anche in forma di gruppo, per la promozione del turismo sociale, educativo e sportivo.
4. Le strutture di cui al comma 3, lettera b), in relazione alle finalità conseguite, aggiungono alla propria denominazione le seguenti dizioni:
- a) “vacanza” o, in alternativa, “colonia estiva” o “invernale”, se sono volte all’ospitalità finalizzata a vacanza di bambini e ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado;
 - b) “studio”, se sono volte all’ospitalità finalizzata all’educazione e alla formazione e sono dotate di adeguate attrezzature per l’attività didattica e convegnistica specializzata;
 - c) “sportivo”, se sono volte all’ospitalità finalizzata alla promozione dello sport e del benessere fisico e sono dotate di adeguate attrezzature, anche all’aperto, per la pratica dell’attività sportiva;
 - d) “eventi”, se sono strutture ricettive ad uso occasionale, volte all’ospitalità di persone, singole o in forma di gruppi, in occasione di particolari eventi a carattere eccezionale o di manifestazioni locali, la cui attività è consentita fino ad un massimo di sessanta giorni nel corso dell’anno solare.
5. Non rientrano nella tipologia delle case per ferie le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull’assistenza ai malati e alle persone anziane.
6. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità delle finalità cui la stessa è destinata.
7. Con il disciplinare attuativo sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Articolo 47 (Gli ostelli)

1. Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento temporaneo e prevalente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, da enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro, nonché da operatori privati con finalità di carattere economico per il conseguimento di finalità sociali, religiose, culturali, o sportive.
2. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate e per i loro accompagnatori, anche nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità delle finalità cui la stessa è destinata.
3. Gli ostelli per la gioventù sono classificati in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero di stelle da una a due.
4. Con il disciplinare attuativo sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Articolo 48 (I rifugi escursionistici)



GIUNTA REGIONALE

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a fornire ospitalità e ristoro a escursionisti, in zone montane a quote non inferiori a settecento metri di altitudine, servite anche da strade aperte al traffico ordinario, ubicate anche in prossimità di centri abitati, gestite da soggetti pubblici, privati, associazioni, enti e imprese.
2. La costruzione di nuovi rifugi escursionistici può essere proposta e realizzata da chiunque, operatori pubblici e/o privati con o senza fine di lucro.
3. Con il disciplinare attuativo sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Articolo 49 (I rifugi montani)

1. I rifugi montani sono strutture minimali idonee a soddisfare le elementari esigenze di alloggio e, eventualmente, di vitto degli escursionisti, situate, a tal fine, in zone favorevoli ad ascensioni ed escursioni, ad altitudine non inferiore a mille metri, fuori da centri urbani, non servite da strade aperte al traffico ordinario.
2. I rifugi montani possono essere custoditi o incustoditi.
3. La costruzione di nuovi rifugi montani può essere proposta e realizzata da chiunque, operatori pubblici e/o privati con o senza fine di lucro prioritariamente mediante trasformazione e/o riuso di manufatto esistente.
4. In caso di trasformazione e/o riuso di manufatto esistente l'incremento volumetrico deve consentire il rispetto dei requisiti previsti nel disciplinare attuativo di cui all'art. 18. Tale incremento volumetrico non è consentito nelle aree di riserva integrale dei Parchi nazionali.
5. Con il disciplinare attuativo sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Articolo 50 (Periodi di apertura dei rifugi)

1. I rifugi montani ed escursionistici, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.

Articolo 51 (Gestione dei rifugi e requisiti del gestore)

1. La gestione dei rifugi escursionistici e montani è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario ovvero il titolare del contratto di gestione sono una persona giuridica, il gestore è colui che è designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo è inserito nella segnalazione certificata di inizio attività.
2. Eventuali ulteriori requisiti per svolgere l'attività di gestore dei rifugi sono individuati con il disciplinare attuativo di cui all'articolo 18.

Articolo 52 (Bivacco fisso e stazzi)



GIUNTA REGIONALE

1. Sono bivacchi fissi i locali incustoditi e sempre aperti, siti in luoghi di alta montagna e di difficile accesso o posti su percorsi lunghi e gravosi di interesse alpinistico, escursionistico, naturalistico, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo di alpinisti.
2. Nei bivacchi possono essere ricompresi gli stazzi.
3. Con il disciplinare attuativo di cui all'articolo 18, sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Sezione III

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Articolo 53 (Requisiti comuni)

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere:
 - a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
 - b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
 - c) i requisiti previsti dal disciplinare attuativo di cui all'articolo 18.
2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta alcuna modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici, né alcuna necessità di inserimento degli edifici medesimi in piani comunali di macro aree a destinazione turistico-funzionale.

Articolo 54 (Gli affittacamere)

1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti mobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari tra cui la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate.
2. Gli "affittacamere" possono assumere, in alternativa, la dizione di "room rental" o di "guest house".
3. È consentito aggiungere la denominazione commerciale di "food and beverage", qualora venga offerto dal titolare, oltre al servizio di pernottamento, anche quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
4. Gli esercizi di affittacamere se sono annessi ad un pubblico esercizio di ristorazione dello stesso titolare e se sono ubicati in un complesso immobiliare unitario, possono assumere la denominazione di "locanda".
5. Gli affittacamere possono essere gestiti in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e saltuario, avvalendosi della propria organizzazione familiare, in una struttura composta da non più di tre camere con un massimo di sei posti letto in un solo appartamento mobiliato, con o senza uso di cucina o angolo cottura, senza l'offerta alle persone alloggiate di servizi complementari, né della somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva l'offerta dei servizi di ospitalità di cui all'articolo 62. Resta salvo l'obbligo di presentazione della



GIUNTA REGIONALE

SCIA che soddisfi i requisiti richiesti dalla vigente normativa statale e regionale in materia edilizia e sanitaria.

6. L'esercizio dell'attività di cui al quarto comma non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo immobile per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività.

7. Non trovano applicazione i commi secondi e terzo del presente articolo nei confronti degli affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale.

5. Con disciplinare attuativo di cui all'articolo 18, sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Articolo 55 (Bed and breakfast)

1. I bed and breakfast sono strutture ricettive gestite da soggetti privati che offrono il servizio di pernottamento in camere e di prima colazione e servizi di ospitalità secondo i limiti soggettivi ed oggettivi e le modalità contenute nel disciplinare attuativo di cui all'articolo 18.

2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

- a) in forma non imprenditoriale, come attività occasionale e non continuativa, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, in non più di quattro camere e dieci posti letto;
- b) in forma imprenditoriale, come attività continuativa, abituale e professionale, in non più di sei camere e quattordici posti letto;

3. L'esercizio delle attività di bed and breakfast in forma imprenditoriale necessita dell'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente

4. Con il disciplinare attuativo di cui all'articolo 18, sono stabiliti le caratteristiche, le aperture e le chiusure periodiche, le modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, nonché tutti i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Articolo 56 (Case e appartamenti per vacanze)

1. Sono "case e appartamenti per vacanze (CAV)" le unità abitative di civile abitazione, ivi comprese le ville autonome, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma date in uso a turisti, senza la somministrazione di alimenti e bevande, né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 60.

2. Le strutture di cui al primo comma possono essere gestite unitariamente in forma imprenditoriale diretta o indiretta:

- a) quando sono gestiti in forma imprenditoriale diretta, i proprietari, siano essi imprenditori turistici, singoli o associati, o facenti parte di un consorzio o di una cooperativa turistica, gestiscono direttamente tre o più case o appartamenti;
- b) quando sono gestiti in forma imprenditoriale indiretta, i proprietari danno in gestione le case o gli appartamenti, nel numero di cui alla lettera a), ad imprenditori singoli o associati, o ad agenzie immobiliari, ad intermediari immobiliari, a società di gestione immobiliare, anche turistica, o a società facenti parte di consorzi o cooperative che operano nel settore turistico, mediante stipula di apposita convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal disciplinare attuativo di cui all'articolo 18.



GIUNTA REGIONALE

3. Le case e appartamenti per vacanze (CAV) possono assumere la denominazione di “residence” se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) numero minimo di sette appartamenti collocati all’interno di immobili a corpo unico o a più corpi facenti parte di un unico complesso residenziale, senza alcuna promiscuità con altri appartamenti privati ad uso abitativo;
- b) gestione comprensiva di tutti i servizi di ospitalità turistica previsti disciplinare attuativo di cui all’articolo 18;
- c) disponibilità di un locale dedicato al ricevimento degli ospiti e al servizio di portineria.

Articolo 57 (Residence)

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unità abitative devono possedere:

- a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
- c) i requisiti previsti nel regolamento.

3. Le unità abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.

4. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Articolo 58 (Le residenze di campagna)

1. Le residenze di campagna, altrimenti denominate country-house, sono strutture ricettive dotate di camere con annessi servizi igienico-sanitari ed eventuale angolo di cottura, e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, realizzate mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone rurali, quali ville padronali, casali o case coloniche che dispongono di servizi di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative, con una ricettività minima di venti posti-letto ed una pertinenza di terreno inedificato di almeno settemila metri quadri.

2. Le camere o gli appartamenti di cui al primo comma possono essere ubicati all’interno del fabbricato principale o inseriti in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza.

3. Con il disciplinare attuativo di cui all’articolo 18, sono stabiliti le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Articolo 59 (Concessione edilizia e vincolo di destinazione ed uso delle residenze di campagna)

1. Il Comune, anche quando l’immobile e le pertinenze sono a destinazione agricola, può autorizzare il mutamento di destinazione in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune, a condizione che non vengano alterati gli aspetti architettonici originari dei manufatti edilizi. Il rilascio della relativa concessione edilizia è subordinato alla costituzione di vincolo di



GIUNTA REGIONALE

destinazione e d'uso turistico-ricettivi degli immobili e delle pertinenze oggetto della concessione medesima.

2. Tale vincolo dovrà avere durata non inferiore ad anni 18. Possono essere consentiti incrementi volumetrici, anche non contigui all'edificio esistente e purché non in contrasto con il suo aspetto architettonico di valore estetico tradizionale:

- a) per le necessità di allaccio e funzionamento di servizi tecnologici e per l'osservanza di norme igienico-sanitarie, di prevenzione incendi etc.;
- b) nel limite del dieci per cento della volumetria originaria fuori terra per necessità connesse agli spazi di cucina e ristorazione.

3. Per la qualificazione di spazi per la ristorazione ed il soggiorno all'aperto è consentita l'installazione di tettoie o la realizzazione di porticati aperti, nel limite massimo del trenta per cento della superficie coperta dei manufatti edilizi preesistenti.

4. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate anche laddove i piani paesistici non prevedano inserimenti turistici.

5. Il vincolo di destinazione e d'uso, da concedere con apposito atto, deve essere trascritto a cura e spese del richiedente presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari

6. L'Amministrazione comunale può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui ai commi precedenti, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla revoca della concessa autorizzazione di variazione della destinazione d'uso, con conseguente ripristino della destinazione d'uso originaria.

Articolo 60 (Servizi di ospitalità turistica)

1. Nelle strutture ricettive extralberghiere (esercizi di affittacamere, bed and breakfast, case ed appartamenti vacanze di tipo imprenditoriale, residence, residenze di campagna, case per ferie, ostelli, etc.) sono assicurati, durante la permanenza dell'ospite, e comunque ad ogni cambio di ospite, i seguenti servizi di base:

- a) pulizia delle camere o degli appartamenti;
- b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
- c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
- d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;
- e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

Articolo 61 (Ospitalità in soluzioni ricettive innovative)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la modernizzazione della proposta di ospitalità turistica, è consentito individuare soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate anche in aree o strutture differenti da quelle disciplinate dalla presente legge.

2. La Giunta Regionale con disciplinare di attuazione stabilisce le caratteristiche e le modalità di gestione, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Articolo 62



GIUNTA REGIONALE

(Locazioni turistiche)

1. Le locazioni turistiche sono disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.
2. La locazione turistica è resa in unità abitative private, appartamenti e ville autonome, fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la fornitura di biancheria e dei servizi di pulizia dei locali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).
3. Alle locazioni turistiche si applicano le disposizioni semplificate di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 56 (case appartamenti vacanze), le locazioni turistiche non sono soggette a SCIA, ma sono inserite esclusivamente nel Sistema informativo Turistico della Regione Abruzzo di cui al successivo articolo 74 della presente legge.
4. Le locazioni turistiche possono essere gestite:
 - a) in forma diretta non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di due unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa;
 - b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
5. Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b) ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:
 - a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell'Interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
 - b) trasmissione dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dalla presente legge regionale e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' Articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);
 - c) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente.
6. Per quanto concerne il regime fiscale delle locazioni brevi, si rinvia a quanto più ampiamente disposto dall'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

TITOLO III

Disposizioni comuni per le strutture ricettive

Capo I

Classificazione e comunicazioni obbligatorie



GIUNTA REGIONALE

Sezione I **Esercizio e classificazione delle strutture ricettive**

Articolo 63 **(Avvio dell'attività ricettiva turistica)**

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al Titolo II, ad eccezione delle Locazioni Turistiche di cui all'articolo 64 dei bivacchi di cui all'articolo 54 è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, con procedura telematica, su modulistica predisposta dal competente Dipartimento regionale competente, in ossequio all'articolo 24, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, fatte salve la disciplina speciale prevista dall'articolo 4 della legge medesima a favore degli immobili soggetti al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Articolo 64 **(Contenuto della SCIA)**

1. La SCIA contiene:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ove richiesto;
- b) auto-dichiarazione della classificazione della struttura principale e delle eventuali dipendenze sulla base dei requisiti stabiliti dal disciplinare di cui all'articolo 18 della presente legge regionale;
- c) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere/unità abitative/piazzole e dei relativi posti letto;
- d) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
- e) dati relativi all'immobile, planimetria e piante di tutti i locali dei vari piani ad uso dell'azienda ricettiva asseverate da un tecnico, con l'indicazione del permesso a costruire o SCIA edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato;
- f) le attività di ristorazione presenti corredate dai prescritti adempimenti in materia di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- g) il periodo di apertura annuale o stagionale;
- h) il nulla-osta igienico-sanitario ai fini dell'abilità nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;



GIUNTA REGIONALE

- i) i dati di idonea polizza stipulata dal gestore (o dal responsabile della gestione) avente ad oggetto la responsabilità civile per copertura dei danni arrecati a persone singole (ivi compresi i minorenni), che soggiornano temporaneamente presso la struttura ricettiva, con l'impegno autocertificato a rinnovare la medesima per tutto il periodo in cui la struttura ricettiva stessa rimane aperta alla clientela.
2. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica alle amministrazioni coinvolte per il parere tecnico ed al Dipartimento regionale competente per il turismo ai fini della classificazione.
3. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, fatta salva la possibilità per l'interessato di comunicare una data di inizio dell'attività diversa.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al primo comma è segnalata con le modalità di cui al successivo articolo 68, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del terzo comma.

Articolo 65 (Valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali)

1. Le strutture alberghiere ed extra alberghiere, nei servizi di ristorazione e di promozione, si impegnano a utilizzare i prodotti tipici e tradizionali del settore alimentare, dell'agroalimentare e dell'artigianato locale.
2. Per "prodotto tipico e tradizionale" si intendono i prodotti che presentano attributi di qualità unici che sono espressione delle specificità di un particolare contesto territoriale in cui il processo produttivo si realizza. Il "prodotto tipico e tradizionale" può rappresentare il valore antropologico culturale di riti di consumo in cui le persone e le comunità si riconoscono nel tempo e nello spazio.
3. Per i prodotti del settore alimentare la Giunta Regionale tiene conto dell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 Allegato I (di cui all'art. 1 comma 1), del Ministero delle Politiche Agricole, che ne indica il nome e la provenienza, oltre che gli attributi di qualità unici che sono espressione delle specificità di un particolare contesto territoriale in cui il processo produttivo si realizza.
4. I prodotti del settore artigianale vengono individuati dalla Giunta Regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 "Nuova legge organica in materia di artigianato".
5. I prodotti del settore agroalimentare tradizionale sono quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e, comunque, ricompresi nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 Allegato I (di cui all'art. 1 comma 1), del Ministero delle Politiche Agricole.

Articolo 66 (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. La sospensione delle attività di cui al Titolo II per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
2. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi consecutivi, fatta salva la necessità derivante da opere di ristrutturazione e adeguamento normativo che richiedono un periodo superiore di sospensione delle attività.
3. L'attività sospesa per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi si intende cessata definitivamente.



GIUNTA REGIONALE

4. La cessazione delle attività di cui al Titolo II è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi

Articolo 67 (La classificazione delle strutture ricettive)

1. La classificazione consiste nel riconoscimento della specifica tipologia, della denominazione e della ricettività posseduti da ciascuna struttura ricettiva.
2. Le strutture ricettive di cui al Titolo II sono classificate in base ai requisiti, caratteristiche e servizi offerti definiti disciplinare attuativo di cui all'articolo 18, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità.
3. La classificazione della struttura è assegnata dal Dipartimento regionale competente per il Turismo, di seguito denominato "Dipartimento competente", in base agli elementi dichiarati e accertati, all'atto della presentazione della SCIA di cui agli articoli 63 e 64, fatti salvi i controlli di cui al sesto comma del presente articolo.
4. Il Comune effettua i controlli con le modalità previste dall'articolo 19 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Ai fini del controllo relativo all'autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente al Dipartimento turismo:
 - a) il modello SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato competente dal Dipartimento competente;
 - b) la rimanente documentazione in formato digitale (file PDF).
6. Il Dipartimento regionale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alla disciplina vigente, comunicandone l'esito al SUAP.
7. Se la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponde ai requisiti obbligatori previsti dalla legge vigente, il Comune, all'esito della verifica effettuata dal Dipartimento regionale competente, consente l'esercizio dell'attività che corrisponde alla classificazione effettivamente spettante
8. Se la classificazione dichiarata dal titolare non può comunque essere conseguita, il Comune adotta i provvedimenti interdittivi dell'attività.
9. La classificazione è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l'esercizio di un'attività turistico ricettiva.
10. All'esterno di ciascun esercizio ricettivo è esposta in modo visibile una targa contenente:
 - a) la tipologia;
 - b) la denominazione;
 - c) il numero delle stelle, ove previste, corrispondente alla classificazione.
11. Il Dipartimento competente effettua annualmente le verifiche a campione dell'autodichiarazione della classificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Articolo 68 (Modifiche e variazioni)

1. Le variazioni concernenti la capacità ricettiva e la classificazione della struttura ricettiva sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 63.
2. Le variazioni diverse da quelle del primo comma e che non comportano modifiche alla struttura, ma alle prestazioni, con riferimento alle attrezzature o alla fascia dei servizi offerti, ovvero ai cambi di titolarità e subentri sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune



GIUNTA REGIONALE

territorialmente competente che la inoltra al Dipartimento competente per gli aggiornamenti di competenza.

Articolo 69 (Validità della classificazione)

1. La classificazione ha validità per un quinquennio.
2. Qualora durante il quinquennio si verificano modifiche dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare della struttura ricettiva presenta allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente, entro dieci giorni dall'avvenuta modifica, una nuova Segnalazione Certificata Inizio Attività per la revisione della precedente classifica ai sensi dell'articolo 67.
3. In ogni caso, il titolare dell'esercizio ricettivo, entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio, presenta allo Sportello Unico Attività Produttive un'autodichiarazione di mantenimento dei requisiti della classificazione della struttura ricettiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
4. Il Dipartimento competente effettua le verifiche a campione dell'autodichiarazione di cui al precedente comma ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Articolo 70 (Revisione della classificazione)

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune, anche su proposta dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria, nonché del Dipartimento regionale competente, provvede alla revisione della classificazione delle strutture ricettive nel caso in cui non sussistono i requisiti necessari per il mantenimento di un esercizio nella categoria a suo tempo assegnata o dichiarata.

Articolo 71 (Codice Identificativo di riferimento – CIR)

1. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, alle strutture ricettive di cui al Titolo II è attribuito un Codice identificativo di Riferimento (CIR).
2. Il codice identificativo di Riferimento regionale è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura ricettiva sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA), con le modalità specificate da un'apposita deliberazione della Giunta Regionale.
3. Nelle attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle strutture ricettive è indicato il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) sia su supporto cartaceo che digitale.
4. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati.
5. Il disciplinare attuativo di cui all'articolo 18 definisce la forma, i colori ed i contenuti di una targa identificativa di ciascuna struttura ricettiva, la quale deve obbligatoriamente indicare il Codice Identificativo di Riferimento (CIR).

Sezione II



GIUNTA REGIONALE

Comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi

Articolo 72 (Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo - SITRA)

1. La Regione Abruzzo utilizza un sistema informativo che consente di effettuare l'invio telematico:
- a) della comunicazione dei dati e attrezzature delle sulle strutture ricettive;
 - b) dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture a fini statistici.

Articolo 73 (Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive)

1. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive di cui al Titolo II, ad esclusione delle locazioni turistiche, comunicano al Dipartimento regionale competente i dati sulle attrezzature degli esercizi in caso di inizio di una nuova attività o di sub-ingresso, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Disciplinare attuativo di cui all'Articolo 18.
2. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività, la comunicazione delle caratteristiche delle strutture è effettuata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività con la presentazione della Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA).
3. In caso di subentro nella gestione, il titolare e/o il gestore subentrante trasmette una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.
4. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati.

Articolo 74 (Comunicazione dei prezzi e del periodo di apertura)

1. I titolari e/o i gestori comunicano al Dipartimento regionale competente, i prezzi dei servizi nel solo caso di variazione dei prezzi, secondo le modalità di cui all'articolo 75 della presente legge regionale, e le tempistiche previste nel Disciplinare attuativo di cui all'articolo 18.
2. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive di cui al Titolo II comunicano al Dipartimento competente i periodi di apertura in caso di inizio di una nuova attività o di sub-ingresso, nel solo caso di variazione del periodo di apertura.
3. In caso di variazioni dei periodi di apertura, i titolari e/o i gestori delle strutture ricettive di cui al Titolo II comunicano tale variazione al Dipartimento competente prima che essa si verifichi.
4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate all'Articolo 75.

Articolo 75 (Modalità di comunicazione)

1. Le variazioni che comportano modifiche alle attrezzature, alla fascia di servizi offerti, ovvero al periodo di apertura, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente che le inoltra al Dipartimento Turismo per i conseguenti aggiornamenti del Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA).



GIUNTA REGIONALE

2. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle Associazioni di categoria su delega degli interessati.

Articolo 76 (Pubblicità dei prezzi)

1. Nelle strutture di cui al Titolo II, i titolari ed i gestori rendono pubblici i prezzi dei servizi praticati, mediante una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.

2. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella dei prezzi di cui al primo comma, nonché di quanto non espressamente escluso.

3. Il Dipartimento competente predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al primo comma.

4. È, altresì, esposto in modo visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, il cartellino contenente il prezzo degli stessi, conforme ai contenuti della tabella.

5. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti su modelli formulati dal medesimo Dipartimento regionale.

Sezione III Comunicazioni ai fini statistici - Rilevazione statistica

Articolo 77 (Raccolta dati)

1. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento regionale competente mediante il SITRA.

Articolo 78 (Trasmissione dati)

1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all'Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

2. La comunicazione di cui al primo comma avviene anche in caso di assenza di movimento turistico.

Articolo 79 (Elaborazione dati)

1. Il Dipartimento regionale competente raccoglie i dati inviati dalle strutture turistico-ricettive effettua i controlli sulla qualità dei dati, li elabora e li trasmette all'ISTAT.



GIUNTA REGIONALE

Articolo 80

(Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo utilizza un sistema informativo che consente di effettuare l'invio telematico della comunicazione dei prezzi e dei dati sulle strutture dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture.

TITOLO IV

(Sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)

Capo I

(Disciplina delle azioni di sostegno)

Articolo 81

(Principi generali e finalità)

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa europea e dell'articolo 117 della Costituzione, promuove azioni volte all'ammodernamento e qualificazione del patrimonio turistico-ricettivo esistente, alla realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta nonché al potenziamento dell'offerta turistico-balneare quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico nonché per la realizzazione di un sistema turistico regionale integrato e coordinato.

Articolo 82

(Soggetti)

1. Ai sensi del presente Titolo, sono ammissibili le agevolazioni per le attività svolte da:

- a) imprese turistiche;
- b) enti no profit;
- c) imprese per la gestione di stabilimenti balneari;
- d) cooperative di comunità ai sensi della legge regionale 8 ottobre 2015, n. 25;
- e) associazioni di categoria;
- f) enti bilaterali.

2. Nei Programmi possono essere previste premialità per le imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica. In tal caso nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.

Articolo 83

(Programmi di attuazione)



GIUNTA REGIONALE

1. Al fine di assicurare il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti la Regione prevede azioni di sostegno alle attività turistico-ricettive, a mezzo di appositi Programmi di Attuazione approvati con deliberazione della Giunta Regionale.
2. Nei programmi di attuazione vengono forniti criteri generali di indirizzo tra i quali:
 - a) gli obiettivi da perseguire;
 - b) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi;
 - c) l'eventuale affidamento esterno della gestione dell'Avviso conseguente al Programma;
 - d) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, anche in relazione a predeterminati ambiti territoriali ed i limiti di intervento;
 - e) le strutture ricettive ammesse;
 - f) le tipologie di imprese turistiche ammesse;
 - g) le eventuali premialità;
 - h) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
 - i) i progetti ammissibili;
 - j) le procedure di valutazione e ammissione a contributo;
 - k) le modalità di concessione, erogazione e revoca degli aiuti;
 - l) i tempi di realizzazione degli interventi;
 - m) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione;
 - n) il regime di aiuti e la misura degli incentivi concedibili.
3. Con apposito Avviso Pubblico, approvato come da normativa vigente, saranno fornite tutte le indicazioni ed i contenuti necessari per la concessione e gestione degli aiuti.

Articolo 84 (Fondo di dotazione finanziaria)

1. Per le azioni di sostegno delle iniziative previsti dal presente titolo è costituito un apposito Fondo di dotazione finanziaria. Tale fondo può essere istituito quale capitolo del bilancio regionale o presso F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo. In tal caso, le modalità di gestione del fondo sono stabiliti con apposita convenzione.
2. Il fondo di dotazione finanziaria viene finanziato attraverso i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50, con le somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti, con recuperi a seguito di revoche sia della L.R. 77/2000 che da altri strumenti relativi al sostegno alle imprese turistiche.
3. Al fondo affluiscono le disponibilità finanziarie scaturenti dal minor utilizzo delle risorse derivanti dalla legge 1o marzo 1986, n. 64 già destinate al finanziamento della L.R. 30 novembre 1989, n. 99 e della legge 30 dicembre 1989, n. 424 nonché le ulteriori risorse assegnate dallo Stato, purché compatibili con le finalità della presente legge.
4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.
5. La dotazione del fondo da assegnare al Programma viene stabilita con Deliberazione della Giunta Regionale, e, se del caso trasferita alla Società in House dove lo stesso è stato istituito.
6. Le economie derivanti da precedenti Avvisi sono destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione.

Articolo 85 (Interventi)



GIUNTA REGIONALE

1. In attuazione della presente legge e dei programmi di attuazione, ai soggetti indicati nel Programma di attuazione, sono concessi contributi in conto capitale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di strutture ricettive mediante nuova costruzione;
- b) realizzazione di nuove strutture ricettive mediante riconversione, ristrutturazione, ampliamento e recupero di strutture edilizie esistenti;
- c) ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di strutture ricettive esistenti;
- d) acquisto di macchinari e attrezzature per il funzionamento dell'attività ricettiva;
- e) realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di impianti e attrezzature per il turismo ed il tempo libero;
- f) rifugi montani;
- g) impianti termali;
- h) servizi a supporto dell'attività turistica e del tempo libero;
- i) progetti integrati di investimento e sviluppo turistico.

Articolo 86

(Soggetto responsabile della gestione)

1. La Regione Abruzzo può gestire direttamente gli Avvisi o individuare quale soggetto responsabile della gestione F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo.
2. La Società organizza apposita attività di assistenza tecnica che funga da raccordo e da supporto alla Struttura Regionale.
3. Il compenso riconosciuto, in tal caso, è il quattro per cento oltre IVA, della dotazione iniziale del Programma.
4. Il soggetto responsabile della gestione predispone una dettagliata relazione relativa alla gestione nell'anno solare nella quale sono in particolare indicati:
 - a) lo stato di attuazione finanziaria, con riferimento ai movimenti intervenuti sul fondo di dotazione;
 - b) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
 - c) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario.
5. Il soggetto responsabile della gestione provvede agli adempimenti a carico delle Società in house e, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 7, presenta alla Struttura Regionale competente, il rendiconto delle somme gestite.

Articolo 87

(Vincolo di destinazione)

1. Le iniziative finanziate ai sensi del presente titolo sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni dalla conclusione dell'intervento.
2. Il mutamento di destinazione dell'immobile prima di tale termine prevede la restituzione del contributo percepito.

TITOLO V



GIUNTA REGIONALE
(Professioni turistiche)

Capo I
(Definizioni e attività)

Articolo 88
(Definizione dell'attività di guida turistica)

1. È “guida turistica” chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opera d'arte, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, a musei, a parchi ed in itinerari turistici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.
2. L'esercizio della professione è consentito, ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.

Articolo 89
(Esercizio dell'attività di guida turistica)

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 98.
3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di guida turistica sono, in alternativa:
 - a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;
 - b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di guida turistica riconosciuto sensi delle leggi regionali vigenti;
 - c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.
4. È requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo:
 - a) l'associato delle associazioni senza scopo di lucro che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all'articolo 91 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;
 - b) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 91 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.

Articolo 90
(Agevolazioni)



GIUNTA REGIONALE

1. Le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, e nelle località autorizzate, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprietà dello Stato, della Regione o di enti locali, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448.

Articolo 91

(Definizione dell'attività di accompagnatore turistico)

1. La qualifica di "accompagnatore turistico" è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

Articolo 92

(Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico)

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 96.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa:

- a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;
- b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;
- c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. È requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Non sono soggetti alle disposizioni per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico:

- a) i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa;
- b) chi svolge, non professionalmente, l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose dei propri associati.

Articolo 93

(Ambienti naturali montani)

1. L'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico non è consentito negli ambienti naturali montani per le attività specificatamente demandate alle guide alpine o accompagnatori di media montagna dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento



GIUNTA REGIONALE

della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) ed ai maestri di sci dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).

Articolo 94

(Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea)

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea che intendono svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013) ed al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Capo II

(Esami di abilitazione ed elenchi regionali)

Articolo 95

(Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)

1. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico consistono in una prova scritta e in una prova orale.
2. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;
 - b) non aver riportato condanne penali.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini di svolgimento degli esami di abilitazione sono definiti con bando emanato dalla struttura regionale competente.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
 - a) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;
 - b) le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche ai fini dell'estensione linguistica per le guide turistiche e per gli accompagnatori turistici già abilitati;
 - c) la composizione e il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione;
 - d) le materie oggetto degli esami di abilitazione.
5. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico possono essere svolti congiuntamente o disgiuntamente.



GIUNTA REGIONALE

6. La spesa per lo svolgimento degli esami abilitanti è a totale carico degli aspiranti il cui importo è definito nel bando emanato dalla struttura regionale competente.

7. Il Dipartimento competente in materia di turismo rilascia, attraverso il Servizio preposto, un attestato di abilitazione allo svolgimento della professione a chi abbia superato le prove.

Articolo 96 (Elenchi regionali)

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.

2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al primo comma.

3. Gli elenchi di cui al primo comma hanno valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.

4. L'iscrizione negli elenchi ha validità quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio.

5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano la richiesta di cui al quarto comma.

Articolo 97 (Tessera di riconoscimento)

1. A seguito dell'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 96, il Dipartimento regionale competente rilascia agli interessati una tessera personale di riconoscimento da tenere in vista nell'espletamento dell'attività professionale.

Capo III (Vigilanza e sanzioni)

Articolo 98 (Divieti)

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione.

2. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA.

Articolo 99 (Sanzioni)



GIUNTA REGIONALE

1. Per le violazioni del presente Titolo V si applicano le seguenti sanzioni amministrative: da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;

- a) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA di cui agli articoli 89 e 92;
- b) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;
- c) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il mancato rispetto del divieto previsto dall'articolo 98, comma 1.
- d) 2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

Articolo 100

(Vigilanza e controllo)

1. L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide e degli accompagnatori turistici, è demandato ai comuni.
2. I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.

TITOLO VI

(Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico)

Articolo 101

(Finalità e obiettivi)

1. Nel rispetto del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio, come modificato dal decreto legislativo n. 62/2018 *Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio*), il presente titolo disciplina l'esercizio de:

- a) l'attività delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) l'organizzazione e/o la vendita di pacchetti turistici e/o servizi turistici collegati;
- c) l'organizzazione e la vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro;
- d) le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.



GIUNTA REGIONALE

Articolo 102 (Competenze della Regione)

1. La Regione Abruzzo esercita le funzioni amministrative inerenti la tenuta dell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

Articolo 103 (Competenze dei Comuni)

1. Le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché quelle concernenti le attività svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, sono esercitate dai Comuni.

Articolo 104 (Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

2. Sono connesse all'attività di agenzia di viaggi e turismo le seguenti attività:

- a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
- b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
- c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;
- d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2;
- f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 79/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 62/2018 *Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.*

4. Per quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).



GIUNTA REGIONALE

Articolo 105 (Altre attività)

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere le seguenti operazioni connesse alle attività di offerta turistica:

- a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;
- d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;
- g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- h) l'organizzazione di convegni e congressi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese le attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica.

Articolo 106 (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata dal soggetto interessato ad aprire l'attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica adottata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

3. La SCIA di cui al secondo comma contiene le seguenti dichiarazioni:

- a) che il soggetto interessato ad aprire l'attività non abbia riportato condanne penali a carico, per le tipologie di reato rilevanti per l'attività di intermediazione turistica, tali da comportare l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, fatto salvo il caso dell'eventuale riabilitazione successivamente intervenuta;
- b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;
- c) in caso di cambio di titolarità, la dichiarazione, da parte del cedente, di non avere pendenze derivanti da precedenti esercizi delle attività dell'agenzia stessa.

4. Le agenzie che operano esclusivamente per via telematica possono esercitare l'attività senza disporre di locali commerciali.

5. Nel caso in cui l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia svolta nell'ambito di altre attività multidisciplinari, i Comuni assicurano il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).



GIUNTA REGIONALE

6. Le variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, al titolare, sia esso persona fisica che giuridica, alla denominazione o ragione sociale della società, nonché all'ubicazione dei locali di esercizio all'interno del Comune comportano la presentazione di una nuova SCIA al SUAP del Comune competente per territorio.

7. Le variazioni diverse da quelle di cui al sesto comma sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

8. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

9. I Comuni, nell'ambito delle funzioni amministrative assegnate e dei procedimenti di competenza, effettuano altresì i controlli di legge con le modalità previste dall'articolo 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 107 (Apertura di uffici temporanei)

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di un'agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente, su modulistica adottata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

Articolo 108 (Banca dati delle agenzie di viaggio)

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale ai sensi della presente legge, nonché le rispettive filiali, succursali o uffici, sono registrate dai Comuni ove operano nella banca dati nazionale istituita dalla Direzione generale per le politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo denominata INFOTRAV.

2. Nella banca dati nazionale di cui al primo comma sono riportate le informazioni utili a verificare:

- a) la corretta operatività delle agenzie di viaggio;
- b) l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività;
- c) la titolarità e la direzione tecnica;
- d) la regolarità della posizione assicurativa dell'agenzia di viaggi.

3. I Comuni provvedono ad aggiornare tempestivamente le informazioni presenti nella banca dati delle agenzie di viaggio e turismo di cui al primo comma. Le informazioni sono consultabili anche attraverso il sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Articolo 109 (Assicurazione)



GIUNTA REGIONALE

1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 79/2011.
2. Le agenzie di viaggio sono, altresì, tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3, dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 79/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la normativa prevista dagli articoli 47, 48 e 49 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.
4. Le agenzie di viaggio e turismo annualmente danno comunicazione al Comune competente per territorio degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, trasmettendo gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta.

Articolo 110 (Obblighi di informazione)

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, le agenzie di viaggio sono tenute a fornire al viaggiatore le informazioni previste dall'articolo 34 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011.

Articolo 111 (Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico)

1. Le denominazioni di “agenzie di viaggio e turismo”, di “agenzia di viaggio”, di “agenzia turistica” e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che operano nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. Le agenzie di viaggio e turismo, che svolgono la propria attività mediante esercizi commerciali aperti al pubblico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) espongono al pubblico mediante appositi cartelli l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale e ne rispettano quanto liberamente determinato.

Articolo 112 (Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo)

1. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, nei limiti di una durata non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Comune competente per territorio, con indicazione dei motivi e della durata prevista della chiusura; il limite massimo complessivo per la chiusura temporanea è di un anno.
2. In ogni caso l'agenzia di viaggio e turismo non può procedere alla chiusura, anche temporanea, fino a che sono in corso di svolgimento i contratti stipulati con l'utenza.
3. Il Comune, in caso di chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, è tenuto ad aggiornare tempestivamente la banca dati nazionale INFOTRAV di cui all'articolo 108 con l'inserimento delle informazioni sulla durata della chiusura temporanea stessa.



GIUNTA REGIONALE

Articolo 113 (Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico)

1. Le imprese che esercitano in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti, sono considerate altresì agenzie di viaggio e turismo e sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Articolo 114 (Associazioni)

1. Le associazioni senza fine di lucro di cui all'Articolo 5 dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 79/2011, che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, sportive assistenziali o sociali, non possono effettuare attività di promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, dei pacchetti e dei servizi turistici

2. Limitatamente ai propri associati, purché iscritti da almeno tre mesi prima della data prevista per il viaggio, e previa abilitazione allo svolgimento di siffatta attività ai sensi della normativa regionale vigente, le associazioni di cui al primo comma devono rispettare i seguenti limiti:

- a) agire occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e per un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico;
- b) organizzare un viaggio di durata non superiore alle ventiquattro ore e che non includa un pernottamento.

3. Le associazioni di cui al primo comma sono, comunque, tenute a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

Articolo 115 (Uffici di biglietteria)

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.

2. Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o da associazioni di operatori della ricettività.

Articolo 116 (Sospensione dell'esercizio)



GIUNTA REGIONALE

1. Il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo:
 - a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia;
 - b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 109;
 - c) in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
3. Il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al secondo comma non siano ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.
4. È sancita la chiusura dell'agenzia quando sia decorso il termine massimo complessivo di chiusura temporanea ai sensi dell'articolo 112, comma 1.

Articolo 117 (Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'Allegato A alla presente legge regionale, previa contestazione delle infrazioni rilevate.
2. In caso di recidiva le sanzioni previste dall'Allegato A sono raddoppiate.
3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. I Comuni utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

Articolo 118 (Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi)

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di turismo, l'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.
2. L'elenco regionale dei direttori tecnici di cui al comma 1 ha valore ricognitivo ed informativo ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.

Articolo 119 (Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo)

1. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 79/2011.
2. L'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, in regime di libertà di stabilimento, è subordinata:
 - a) al possesso della qualifica professionale nel rispetto di quanto disposto dal comma 3;



GIUNTA REGIONALE

- b) alla presentazione al SUAP del Comune territorialmente competente di SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i., su modulistica adottata dal Dipartimento Regionale competente in materia di turismo.
3. La qualifica professionale, propedeutica all'esercizio dell'attività, si consegue, in alternativa:
- a) mediante verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 79/2011 da parte del Dipartimento regionale competente in materia di turismo mediante apposito esame di idoneità;
 - b) mediante attestazione del superamento di un medesimo esame di idoneità presso altra Regione o Provincia autonoma, o attraverso l'iscrizione in un analogo elenco ricognitivo di altra Regione o Provincia autonoma.
4. Ai direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. Ai cittadini di Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
6. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette tempestivamente al Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge circa il possesso o meno dei requisiti professionali e ad inserire il nominativo del direttore tecnico nell'elenco regionale di cui all'articolo 20.
7. Tutti i soggetti che già svolgono l'attività di direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo nel territorio regionale e che risultano iscritti in albi regionali istituiti in base alla previgente disciplina, all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo nell'elenco di cui all'articolo 118.
8. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività professionale, a titolo esclusivo, per una sola agenzia.

TITOLO VII

Vigilanza, controllo e sanzioni

Articolo 120

(Funzioni di vigilanza e di controllo)

1. Ferme le specifiche competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune nell'ambito delle proprie competenze territoriali.
2. I fruitori delle strutture ricettive possono inviare al Dipartimento competente per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore. La struttura regionale comunica gli esiti degli accertamenti al Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti.



GIUNTA REGIONALE

Articolo 121 (Sanzioni)

1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, il titolare della struttura turistica ricettiva:

- a) che pratica prezzi superiori a quelli esposti ai sensi dell'articolo 76;
- b) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all'articolo 76;
- c) che rifiuta di fornire al Dipartimento competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;
- d) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;
- e) che sospende temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 65 o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine indicato ai sensi dell'articolo 74, commi 4 e 5;
- f) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;
- g) che non evidenzia, in violazione dell'articolo 67, comma 10, nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle.

2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.

3. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il Codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 73, commi 3 e 4, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

Articolo 122 (Recidiva)

1. In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni. È, altresì, disposta la chiusura se il titolare non è in possesso del prescritto titolo autorizzatorio (licenza di esercizio) o della segnalazione certificata inizio attività.

Articolo 123 (Prescrizione)

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Articolo 124



GIUNTA REGIONALE

(Disciplina transitoria e abrogazioni)

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAT.
2. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali di cui all'Allegato B alla presente legge regionale.
3. Entro i termini fissati dal disciplinare di cui all'articolo 18 e, comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive in esercizio alla data in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge ed al disciplinare di cui all'articolo 18.

Articolo 125

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale alla Missione 07 (Turismo), Programmi 01 e 02, Titoli 1 e 2.
2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.
3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo Economico – Turismo adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE



**GIUNTA REGIONALE
ALLEGATO A**

Prospetto delle sanzioni amministrative (art. 117)

Prospetto delle sanzioni amministrative		
a)	Chiunque vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o Enti non legalmente operanti, all'infuori dei casi previsti dagli articoli 114, 115, 116.	da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00
b)	Inizio o svolgimento di attività di cui all'art. 104 senza presentazione della SCIA, con esclusione delle filiali o succursali.	da Euro 5.165,00 a Euro 15.494,00
c)	Mancata presentazione della SCIA in caso di variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare (sia esso persona fisica o società), alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio.	da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00
d)	Mancato obbligo di informazione ai sensi dell'art. 110.	da Euro 516,00 a Euro 2.582,00
e)	Mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione inizio attività o della SCIA nei locali della Agenzia di Viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l'esposizione della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione o della SCIA della sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della comunicazione inviata al Comune.	Euro 516,00
f)	Mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni	da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00
g)	Violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un'unica Agenzia.	da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00
h)	Mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico.	Sospensione dell'esercizio
i)	Svolgimento delle attività di direttore tecnico da parte di soggetti non abilitati.	da Euro 5.165,00 a Euro 10.329,00
l)	Associazione di cui all'art. 114 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati.	da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00
m)	Mancata dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci.	Euro 5.165,00
n)	Mancata stipula o rinnovo della polizza assicurativa di cui all'art. 109.	da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00 Cessazione attività
o)	Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 114, comma 2.	Da euro 516,00 a Euro 2.582,00
p)	Uso nella ragione o nella denominazione sociale delle parole: "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento delle attività proprie delle agenzie di viaggi, da parte di soggetti che non svolgono tale attività.	da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

Elenco delle leggi regionali da abrogare suddivise per settori

VINCOLO ALBERGHIERO

- legge regionale 14 gennaio 1978, n. 6 (Proroga ed integrazioni delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni);
- legge regionale 24 gennaio 1980, n. 7 (Proroga, con integrazioni, delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni);

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

- legge regionale 20 febbraio 1976, n. 11 (Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1975/76 per il biennio 77/78);
- legge regionale 21 novembre 1978, n. 73 (Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1977-1978 per il biennio 1979-1980);
- legge regionale 19 marzo 1981, n. 4 (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1979/80 per il biennio 1981/1982);
- legge regionale 23 luglio 1982, n. 45 (Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo);
- legge regionale 6 novembre 1984, n. 67 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 45 del 1982, concernente la disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo);
- legge regionale 26 marzo 1985, n. 18 (Interpretazione autentica dell'Articolo 2, comma quarto, della legge regionale 6 novembre 1984, n. 67, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, sulla disciplina della classificazione alberghiera); (TAGLIA-LEGGI 1983-1992)
- legge regionale 18 maggio 1989, n. 42 (Integrazioni e modifica alle norme sulla classificazione alberghiera); (TAGLIALEGGI 1983-1992)
- legge regionale 13 febbraio 1990, n. 7 (Norme transitorie per la compilazione della nuova classificazione alberghiera); (TAGLIALEGGI 1983-1992)
- legge regionale 25 giugno 1991, n. 26 (Modifiche alla L.R. 23 luglio 1982, n. 45 e successive modifiche e integrazioni (Classificazione alberghiera); (TAGLIALEGGI 1983-1992)



GIUNTA REGIONALE

NORMATIVA ORGANICA SU STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

- legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), per la parte riferita alle strutture alberghiere;
- legge regionale 29 marzo 1995, n. 14 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari)”;
- legge regionale 26 agosto 1995, n. 117 “Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) ed alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere)”;
- legge regionale 19 agosto 1996, n. 67 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 e norme di applicazione della L.R. 28 aprile 1995, n. 75);
- Capo III, Sezione IV, articolo 61 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore);
- articoli da 66 a 90 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011));
- legge regionale 24 novembre 2016, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica)”;
- articoli 12 e 13 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)”;
- L.R. 28 aprile 1995, n. 75 “Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere”.
- L.R. 23 ottobre 2003, n. 16 “Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”.
- L.R. 5 agosto 2020, n. 24 “Norme in materia di turismo itinerante”.
- L.R. 28 aprile 2000 n. 78 “Disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast”.

REQUISITI MINIMI

- legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8 (Modifica termine finale della legge regionale 21 settembre 1999, n. 83 sulle superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere e della legge regionale n. 155/1998 e successiva modificazione);



GIUNTA REGIONALE

ALBERGO DIFFUSO

- legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 (Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso);
- D.P.G.R. 29 aprile 2014, n. 3/Reg. “Regolamento attuativo ai sensi dell’*articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22* (Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso)”.

AGENZIE DI VIAGGI E DIRETTORE TECNICO

- Il Titolo II (Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico) della L.R. 30 agosto 2017, n. 44 “Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)”.

PROFESSIONI TURISTICHE

- L.R. 14 luglio 1987, n. 39 “Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico”.
- L.R. 5 maggio 2015, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno”.

SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO

- L.R. 26 giugno 1997, n. 54 “Ordinamento della organizzazione turistica regionale”
- L.R. 9 giugno 2015, n. 15 “Il sistema di Governance turistica regionale”
- L.R. n. 3 del 12/01/2018 “Modifica ed integrazioni alla L.R. n. 54 del 26/6/1997”.
- L.R. 20 novembre 2017, n. 52 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi”

SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO



GIUNTA REGIONALE

- L.R. 28 aprile 2000, n. 77 “Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo”